



REGOLAMENTO PER LA CREAZIONE DI SPIN-OFF DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

Art. 1 - Principi generali

1. L'Università degli Studi di Milano (di seguito "Università"), in coerenza con quanto previsto dagli articoli 2 e 52 dello Statuto, considera essenziale la valorizzazione delle conoscenze, il sostegno dell'innovazione, la collaborazione pubblico privato, il trasferimento tecnologico nonché la creazione d'impresa in quanto funzionali a rafforzare il ruolo sociale dell'Università come propulsore d'innovazione e di nuova imprenditorialità.
2. Nell'ambito di tali finalità, l'Università favorisce la costituzione di società con caratteristiche di Spin-off, ovvero società per azioni e società a responsabilità limitata che abbiano come scopo lo sviluppo di nuovi prodotti, servizi o processi produttivi mediante l'utilizzazione imprenditoriale delle competenze, delle conoscenze e dei risultati delle attività istituzionali, anche prevedendo che professori e ricercatori a tempo pieno dell'Ateneo vi assumano responsabilità formali.
3. L'Università intende così favorire:
 - a) il trasferimento al sistema economico e imprenditoriale di opportunità di innovazione e progresso tecnologico maturate nell'ambito della ricerca realizzata presso l'Università;
 - b) la creazione di nuovi sbocchi professionali per giovani laureati;
 - c) la promozione del sistema di relazioni con il mondo esterno, rafforzando la collaborazione con le imprese per convenzioni e progetti, nell'ambito della Terza Missione, come previsto dal Decreto Legislativo 27 gennaio 2012 n. 19 e dal Decreto Ministeriale 30 gennaio 2013 n. 47.
4. Il presente Regolamento disciplina, in attuazione delle disposizioni dell'art. 6, comma 9, della l. n. 240/2010 e del Decreto del Ministero dell'Istruzione 10 agosto 2011 n. 168, le modalità di costituzione e di partecipazione alle società in questione, le attività e l'impegno temporale dei proponenti in favore delle stesse, i rapporti con l'Ateneo e le regole volte a prevenire i conflitti di interesse.
5. Lo scopo, le attività e la gestione operativa delle società così costituite devono perseguire obiettivi di mercato e nel contempo rispettare i principi etici e le regole di condotta contenuti nel Codice Etico dell'Ateneo.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si applicano le seguenti definizioni:
 - "**Personale**": professori di ruolo, ricercatori a tempo indeterminato, ricercatori a tempo determinato di tipo B (RTDB), personale tecnico-amministrativo dell'Università.
 - "**RTDA**": ricercatori a tempo determinato di tipo A.
 - "**Assegnisti**": titolari di contratto di assegno di ricerca, così come definito dal Regolamento dell'Università in materia.
 - "**Dottorandi**": iscritti a un corso di dottorato, così come definito dal Regolamento dell'Università in materia di dottorati di ricerca.
 - "**Proponenti**": coloro che possono proporre la costituzione di "Spin-off dell'Università degli Studi di Milano" (come di seguito definiti). Rientrano in tale categoria il Personale dell'Università, che può avanzare la proposta autonomamente, nonché gli Assegnisti, i Dottorandi, gli RTDA e i neolaureati e/o neodottorati (entro 12 mesi dal conseguimento della laurea o del dottorato) che possono avanzare la proposta se affiancati da almeno un professore di ruolo. Le modalità con cui il professore



di ruolo dovrà seguire e affiancare i Proponenti (Assegnisti, Dottorandi, RTD A, neolaureati e neodottorati) dovranno essere stabilite di volta in volta, tenendo conto del caso concreto.

“Partecipanti”: coloro che partecipano all’attività di uno “Spin-off dell’Università degli Studi di Milano” (come di seguito definito). Rientrano in tale categoria il Personale dell’Università, nonché gli Assegnisti, i Dottorandi e gli RTDA.

“Spin-off”: società avente le seguenti caratteristiche:

- forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata;
- società costituenda o costituita da non più di 3 anni;
- società sorta dall’iniziativa dell’Università o dei Proponenti oppure partecipata da almeno un Proponente;
- società finalizzata all’utilizzo industriale, commerciale e sociale dei risultati della ricerca ottenuti in Università, ai sensi di quanto previsto nel presente Regolamento.

“Spin-off dell’Università degli Studi di Milano”: Spin-off che abbia superato la procedura di cui agli artt. 6 e 7 del presente Regolamento .

“Incubatore”: struttura universitaria che supporta lo sviluppo di progetti imprenditoriali e di nuove realtà imprenditoriali nell’interesse dell’Università.

“Commissione Brevetti e Spin-off”: la Commissione (di seguito denominata “Commissione”) prevista e disciplinata all’art. 54 “Invenzioni e brevetti” del Regolamento Generale d’Ateneo.

“DIVCO”: la Direzione Innovazione e Valorizzazione delle Conoscenze.

Art. 3 - Soci proponenti e altri partecipanti

1. La costituzione di uno Spin-off dell’Università degli Studi di Milano può essere proposta esclusivamente su iniziativa dell’Università ovvero da uno o più dei Proponenti, che vi assumano un ruolo attivo e che detengano, ancorché in forma cumulata, non meno del 33% del capitale sociale, e comunque non meno del 5%, individualmente.
2. La partecipazione dei Proponenti all’attività dello Spin-off costituisce per l’Università garanzia per la buona riuscita dell’iniziativa e per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Pertanto, i Proponenti si impegnano a mantenere per 4 anni la propria quota di partecipazione, nei limiti sopra indicati.
3. Oltre ai Proponenti, può partecipare al capitale sociale dello Spin-off ogni altra persona fisica e giuridica, italiana o straniera.

Art. 4 - Partecipazione del Personale dell’Università

1. Può partecipare allo Spin-off in qualità di socio il Personale universitario e i componenti della comunità universitaria appartenenti alle seguenti categorie.

a) *Professore e/o ricercatore (inclusi RTD A e RTD B) in regime di tempo pieno.*

Il professore e/o ricercatore in regime di tempo pieno che intende partecipare ad uno Spin-off deve chiedere l’autorizzazione per ricoprire cariche sociali o operative e/o per lo svolgimento di attività di gestione a favore dello Spin-off medesimo, secondo le modalità e nei limiti previsti dal presente articolo. Qualora l’attività da svolgersi a favore dello Spin-off risulti in contrasto con i propri impegni didattici e di ricerca, il professore e/o ricercatore in regime di tempo pieno, il quale non opti per il passaggio al regime di tempo definito, può chiedere di essere collocato in aspettativa senza assegni.



Le richieste di autorizzazione di cui al periodo precedente sono avanzate nella proposta di attivazione dello Spin-off, nella quale devono essere precisate le cariche da ricoprire, le mansioni e le attività da svolgere, nonché l'impegno di tempo previsto.

Tale autorizzazione può essere concessa per la durata di anni 4 ed è rinnovabile per un periodo di ulteriori 4, fatte salve le verifiche operate dalla Commissione in relazione all'esito del monitoraggio di cui all'art. 13 del presente Regolamento relativo al rispetto dei vincoli stabiliti e degli impegni presi.

Il professore e/o ricercatore in regime di tempo pieno che allo scadere dell'autorizzazione di cui al presente comma intenda continuare ad esercitare cariche operative e/o a svolgere attività di gestione per conto dello Spin-off deve optare per il passaggio al regime di tempo definito.

L'autorizzazione di cui al presente comma può essere concessa a favore di un solo Spin-off contemporaneamente.

Qualora venga meno, per qualsivoglia motivo, la compatibilità tra lo svolgimento di incarichi e/o attività resa a favore dello Spin-off (sia liberamente esercitata che previamente autorizzata) e le funzioni didattiche e di ricerca, su semplice richiesta dell'Università, il professore e/o ricercatore, a meno che non chieda di essere collocato in aspettativa senza assegni, deve immediatamente cessare lo svolgimento dell'attività a favore dello Spin-off, salvo in ogni caso il diritto di conservare la propria partecipazione sociale.

b) *Professore e/o ricercatore in regime di tempo definito.*

Il professore e/o il ricercatore in regime di tempo definito non necessitano dell'autorizzazione di cui alla lettera a).

c) *Personale tecnico-amministrativo.*

Il personale tecnico-amministrativo socio può svolgere a favore dello Spin-off attività non retribuita o attività retribuita purché meramente occasionale, al di fuori dell'orario di lavoro e previa autorizzazione del Direttore Generale.

Il personale tecnico-amministrativo può essere nominato componente del Consiglio di Amministrazione dello Spin-off, previa autorizzazione del Direttore Generale, sentito il Responsabile della Struttura di appartenenza.

d) *Assegnisti.*

Gli Assegnisti possono svolgere a favore dello Spin-off attività retribuita o non retribuita, a condizione che lo svolgimento di detta attività non si ponga in contrasto con il regolare e diligente svolgimento delle loro funzioni di ricerca, previo parere favorevole del responsabile della ricerca e nel rispetto dei limiti previsti dal Regolamento d'Ateneo sugli assegni di ricerca.

e) *Dottorandi.*

I Dottorandi possono svolgere a favore dello Spin-off attività retribuita o non retribuita, a condizione che lo svolgimento di detta attività non si ponga in contrasto con il regolare e diligente svolgimento delle loro funzioni di ricerca, previo parere favorevole del coordinatore, su autorizzazione del Collegio dei docenti del Dottorato, fermo restando il limite di reddito previsto dal bando per poter usufruire di una borsa di studio.

2. I soci dello Spin-off che siano dipendenti dell'Università o componenti della comunità universitaria si impegnano alla salvaguardia del buon nome e degli interessi dell'Università, nonché all'adempimento



degli oneri di informazione a favore dell'Università circa l'attività dello Spin-off e la gestione della società, come disposto dall'art. 5.1 (lett. e).

3. I membri del Consiglio di Amministrazione dell'Università, i professori e i ricercatori membri delle commissioni di Ateneo in materia di ricerca, valorizzazione della ricerca e trasferimento tecnologico, il Rettore, i membri del Senato Accademico e i Direttori dei Dipartimenti dell'Università non possono assumere cariche direttive e amministrative nelle società aventi caratteristiche di Spin-off. È fatta salva l'ipotesi in cui il Direttore del Dipartimento sia designato dall'Università a far parte del Consiglio di Amministrazione di Spin-off del quale non sia socio o proponente.
4. Il Personale universitario e i membri della comunità universitaria che partecipano alle società Spin-off non possono svolgere attività in concorrenza o in conflitto di interessi con le attività istituzionali dell'Ateneo.
Essi sono tenuti a comunicare tempestivamente al Responsabile apicale della struttura di afferenza, eventuali situazioni di conflitto di interesse, effettivo o potenziale, che possano determinarsi nello svolgimento di attività a favore dello Spin-off o nel ricoprire una carica gestionale dello stesso.
5. Ai sensi dell'art. 53, comma 11 del D. Lgs n. 165 del 30.3.2001, lo Spin-off deve comunicare all'Università, entro 15 giorni dall'erogazione, le remunerazioni e le indennità a qualunque titolo versate ai professori e ricercatori in regime di tempo pieno e al personale tecnico-amministrativo. La remunerazione - quando dovuta - per l'attività a qualunque titolo prestata dal socio a favore dello Spin-off - deve essere commisurata allo stipendio percepito dal socio, e non può in alcun modo costituire strumento per l'attribuzione al socio di vantaggi, diretti o indiretti, derivanti dal controllo della società o comunque strumento di discriminazione o di pregiudizio nei confronti degli altri soci.
6. L'Università verifica il rispetto di quanto previsto nel presente articolo, anche mediante richiesta di informazioni scritte allo Spin-off. Lo Spin-off è tenuto a fornire le informazioni entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 5 - Requisiti delle Società Spin-off

1. I requisiti necessari per l'approvazione di uno Spin-off da parte dell'Università degli Studi di Milano sono i seguenti:
 - a) società costituenda o costituita da non più di 3 anni;
 - b) società costituita su iniziativa di uno o più Proponenti o partecipata da uno o più Partecipanti;
 - c) utilizzazione dei risultati della ricerca conseguiti nell'ambito dell'Ateneo;
 - d) società amministrata da un organo pluripersonale;
 - e) presenza nel Consiglio di Amministrazione e (ove previsto) nel Collegio sindacale della società di un componente designato dall'Università, salvo rinuncia della stessa. Tale componente di espressione universitaria avrà l'obbligo di relazionare alla DIVCO, che istruirà la pratica per la Commissione, sull'andamento dello Spin-off ogniqualvolta se ne presenti la necessità e, in ogni caso, con cadenza almeno semestrale, utilizzando apposita modulistica predisposta dalla DIVCO.

Art. 6 - Presentazione e Istruttoria dei progetti di Spin-off

1. Il progetto di Spin-off dell'Università degli Studi di Milano deve essere presentato ai competenti uffici della DIVCO e deve contenere l'indicazione dei seguenti elementi:
 - a) gli obiettivi;
 - b) le qualità tecnologiche e scientifiche del progetto e il legame con l'attività di ricerca svolta nell'ambito dell'Università;



- c) il carattere innovativo del progetto;
- d) il modello organizzativo della società, con indicazione dei componenti degli organi societari;
- e) la descrizione dei ruoli e delle mansioni dei professori e dei ricercatori coinvolti, con la previsione dell'impegno richiesto a ciascuno per lo svolgimento dell'attività, al fine di consentire al Consiglio di Amministrazione di valutare la compatibilità con la disciplina appositamente definita dall'Ateneo ai sensi del comma 9 dell'art. 6 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- f) l'eventuale richiesta di utilizzo di servizi e/o risorse dell'Università;
- g) il piano finanziario;
- h) le prospettive economiche e il mercato di riferimento;
- i) gli aspetti relativi alla regolamentazione della proprietà intellettuale e industriale, in coerenza con la disciplina di Ateneo in materia;
- j) la definizione dei rapporti con l'Università.

2. L'istruttoria dei progetti di Spin-off è curata dalla DIVCO ed è finalizzata a:

- a) orientare l'iniziativa verso i valori e le finalità che l'Università persegue nell'ambito delle operazioni di trasferimento tecnologico;
- b) sostenere il processo di elaborazione del piano d'impresa in ordine alla formulazione di obiettivi coerenti con i criteri di sostenibilità economica e di valorizzazione delle conoscenze e delle competenze universitarie coinvolte;
- c) indirizzare i gruppi proponenti all'interno del sistema delle relazioni dell'Università con il mondo esterno.

Il personale afferente alla DIVCO è tenuto al rispetto dell'obbligo di confidenzialità su tutte le informazioni acquisite a seguito di presentazione di progetti di Spin-off.

3. Il progetto di costituzione dello Spin-off, una volta raggiunto un livello di elaborazione adeguato, viene presentato al Consiglio della struttura di afferenza di ciascuno dei professori e/o ricercatori proponenti e a quello della struttura eventualmente chiamata ad ospitare l'iniziativa, i quali esprimono un parere per i profili di competenza, con particolare riferimento a spazi, attrezzature e personale.

4. Il progetto è poi sottoposto alla Commissione, la quale assolve ai compiti di valutazione e proposta nell'ambito del processo autorizzativo delle iniziative Spin-off e, più in generale, ai fini dell'attuazione del presente Regolamento.

5. In particolare, la Commissione prende in esame i seguenti aspetti:

- a) valore scientifico della proposta e suo legame con i risultati delle ricerche condotte in Università o nell'ambito di iniziative proposte dalla stessa;
- b) contenuto innovativo dell'attività imprenditoriale proposta;
- c) fattibilità del progetto derivante da un'analisi di *due diligence* e da un esame circa le prospettive concrete di sostenibilità economica, sulla base di un adeguato e credibile *business plan*;
- d) adeguatezza del capitale sociale agli obiettivi dell'impresa;
- e) potenzialità del mercato;
- f) composizione del gruppo proponente e partnership esterne;



- g) capacità e modalità di reperimento di risorse complementari;
- h) compatibilità del progetto con la missione istituzionale dell'Università;
- i) profili di potenziale concorrenzialità dell'iniziativa con le attività istituzionali dell'Università;
- j) società costituenda o neocostituita (da meno di 3 anni).

Art. 7 - Approvazione dello Spin-off

1. Il progetto di Spin-off, esaurita la fase istruttoria di cui all'art. 6 del presente Regolamento, è sottoposto alla approvazione del Consiglio di Amministrazione dell'Università, che delibera a maggioranza, dopo aver acquisito il parere favorevole del Senato Accademico, la concessione del sostegno dell'Ateneo allo Spin-off.
2. Il Consiglio di Amministrazione dell'Università designa, altresì, il componente (o i componenti) del Consiglio di Amministrazione e (ove previsto) del Collegio sindacale dello Spin-off riservato alla nomina dell'Università. Tale rappresentante deve riferire, su base almeno semestrale, alla Commissione sull'attività dello Spin-off.
3. Non possono partecipare alle deliberazioni relative alle imprese Spin-off i proponenti dell'iniziativa.
4. Il sostegno dell'Università degli Studi di Milano è riconosciuto, per le società costituende, a decorrere dalla data di costituzione dell'impresa; per le società costituite da non più di 3 anni, a decorrere dalla delibera del Consiglio di Amministrazione.
5. Il sostegno dell'Università allo Spin-off non ha vincoli di durata, fatti salvi gli esiti del monitoraggio di cui al successivo art. 13.
6. Nei casi in cui lo Spin-off dia rilevante valore aggiunto alle tre missioni perseguite dall'Università, Ricerca, Formazione e Terza Missione, in sede di approvazione del progetto di Spin-off il Consiglio di Amministrazione dell'Università, previo parere favorevole della Commissione, che nell'esprimere le proprie valutazioni potrà eventualmente avvalersi di esperti esterni dotati delle competenze specialistiche necessarie ad un accurato esame del progetto di Spin-off, con motivata delibera che ne illustri motivi di convenienza ed opportunità, può deliberare la partecipazione dell'Ateneo al capitale sociale dello Spin-off con un conferimento che non potrà superare di norma la misura del 10%.
7. Nell'ipotesi prevista al comma 6, gli atti istitutivi del costituendo Spin-off devono contenere adeguate clausole che garantiscano:
 - a) che, in caso di trasferimento a terzi, a qualunque titolo, delle azioni o quote da parte dei soci dello Spin-off, l'Università goda di un diritto di prelazione;
 - b) la non diluizione della quota di partecipazione dell'Università oltre la soglia del 3%;
 - c) la postergazione dell'Università nella partecipazione alle perdite, tanto in sede di riduzione del capitale per perdite, quanto in sede di liquidazione;
 - d) che lo Spin-off sia amministrato da un organo pluripersonale;
 - e) la presenza nel Consiglio di Amministrazione e (ove previsto) nel Collegio sindacale dello Spin-off di un componente designato dall'Università, salvo rinuncia della stessa;
 - f) la prevenzione di profili di concorrenzialità rispetto alle attività di ricerca, consulenza e formazione, anche per conto terzi, svolte dall'Università, nonché la risoluzione di conflitti di interesse del professore e/o ricercatore direttamente coinvolto nella società;



g) i criteri e le modalità di uscita dell'Università dalla compagine sociale, con particolare riferimento a:

- l'adeguata valorizzazione del contributo di conoscenze, del supporto logistico e organizzativo e dell'investimento economico fornito allo Spin-off;
- la tutela della capacità inventiva e del know-how sviluppati presso l'Università, ivi incluse le prospettive della loro futura valorizzazione;
- l'adeguamento dello status e delle prerogative del professore/ricercatore che partecipa allo Spin-off a fronte del ritiro dell'Università dalla compagine sociale;
- le modalità di realizzazione degli impegni di trasferimento tecnologico;
- l'esercizio di un'opzione di vendita delle azioni o quote dell'Università, esercitabile dalla stessa nei confronti degli altri soci o dello Spin-off ovvero, in alternativa, l'assegnazione all'Università di un diritto di recesso dalla società esercitabile in qualsiasi momento.

8. Per le ipotesi previste al comma 6, la partecipazione al capitale sociale dello Spin-off da parte di ogni altra persona fisica e giuridica, italiana o straniera, diversa dai Proponenti e dai Partecipanti, comporterà la necessità di ricorrere per la selezione ad una procedura ad evidenza pubblica.

9. In ogni momento il Consiglio di Amministrazione dell'Università può valutare l'opportunità di cedere la partecipazione a terzi o, nei termini consentiti, di esercitare l'opzione di vendita o il diritto di recesso previsti dall'art. 7 comma 7 lett. g del presente Regolamento. Tale valutazione viene realizzata contemperando l'esigenza di valorizzazione del contributo e dell'investimento economico fornito allo Spin-off con l'analisi delle prospettive di sviluppo della società. In caso di esercizio dell'opzione o del recesso, il valore della quota dell'Università, comunque non inferiore al valore nominale della medesima, sarà determinato tenendo conto del valore di mercato a tale data dello Spin-off.

Art. 8 - Rapporti tra Università, Incubatore e Spin-off

1. I Proponenti di Spin-off dell'Università degli Studi di Milano sono tenuti a riconoscere un corrispettivo all'Università pari al 10% della plusvalenza in caso di cessione a terzi della rispettiva quota. Tale corrispettivo verrà reinvestito dall'Ateneo in finanziamenti per l'attività di ricerca, quali ad esempio borse di dottorato e assegni di ricerca.
2. L'Università favorisce i rapporti di collaborazione tra le strutture di ricerca dell'Università, l'Incubatore e gli Spin-off per la partecipazione a programmi di finanziamento della ricerca nazionali e internazionali.
3. È consentito che lo Spin-off proponga ai competenti Organi dell'Università commesse di attività di ricerca, formazione e consulenza ai sensi e secondo le modalità previste dal Regolamento per la disciplina delle attività di ricerca, di consulenza e di formazione svolte con finanziamenti esterni, nonché delle attività di collaborazione scientifica. In caso di accoglimento della proposta, il socio dello Spin-off dipendente dell'Università non accede alle ripartizioni per l'attività del conto terzi operate dalla Struttura di ricerca dell'Università interessata dallo svolgimento delle attività.
4. Non è consentito ai soci universitari dello Spin-off e al personale universitario che ricopre cariche operative all'interno dello Spin-off acquistare beni a titolo oneroso dallo Spin-off ovvero commissionare al medesimo attività o servizi, ancorché in via occasionale, senza il preventivo assenso del Consiglio di Amministrazione dell'Università.

Art. 9 - Permanenza all'interno delle strutture dell'Università



1. Con l'espressione "permanenza all'interno delle strutture dell'Università" si indica la situazione che si determina nella fase di avviamento dello Spin-off e che consiste nel poter quest'ultimo fruire di particolari condizioni per quanto riguarda l'utilizzo degli spazi universitari messi a disposizione dell'Incubatore e l'uso dei relativi impianti, strutture o attrezzature.
2. L'eventuale richiesta di permanenza dello Spin-off all'interno delle strutture dell'Università è sottoposta alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Università, contestualmente alla presentazione del progetto di Spin-off di cui all'art. 6. Essa non può eccedere i 3 anni dalla costituzione della società o dalla delibera di approvazione del progetto di Spin-off da parte del Consiglio di Amministrazione.
3. La richiesta di permanenza può essere avanzata dallo Spin-off anche successivamente alla sua costituzione o alla delibera di approvazione del progetto di Spin-off da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Università, ma non oltre 2 anni da esse: il Consiglio di Amministrazione dell'Università può accogliere la richiesta, ricorrendo motivate esigenze relative all'avviamento della società. In ogni caso, il periodo di permanenza non può eccedere i 3 anni dalla costituzione della società o dalla delibera di approvazione del progetto.

Art. 10 - Autorizzazione all'utilizzo del nome e del logo dell'Università

1. L'Università istituisce la denominazione "*Spin-off dell'Università degli Studi di Milano*" e relativo logo, da concedere in licenza alle Spin-off che hanno ottenuto il riconoscimento del sostegno dell'Università ai sensi del precedente art. 7.
2. La concessione in licenza è vincolata al possesso e al mantenimento dei requisiti che confermino l'identificazione di dette società con le competenze e le conoscenze universitarie e comunque nel rispetto dei valori e dei principi dell'Università e degli obblighi di monitoraggio di cui al successivo art. 13 del presente Regolamento.
3. La denominazione e il logo di cui al comma precedente vengono concessi in licenza non esclusiva obbligatoria per tutta la durata della denominazione di Spin-off verso pagamento di un importo annuale pari a € 1.000,00 da corrispondere a partire dal quarto anno di attività dalla costituzione della società.
4. Denominazione e logo non potranno essere usati se non congiuntamente con il marchio che lo Spin-off intenderà usare per distinguere i propri beni e servizi, fermo restando che le denominazioni e loghi non potranno essere oggetto di registrazione da parte dello Spin-off, né essere parte del marchio dello Spin-off, sia esso registrato o meno.
5. Lo Spin-off si impegna a utilizzare denominazione e logo in tutta la propria comunicazione aziendale e, in generale, in tutti i rapporti con soggetti terzi.
6. Il Consiglio di Amministrazione si riserva, su proposta della Commissione, il diritto di revocare unilateralmente ed insindacabilmente la concessione dell'uso della denominazione e del logo in presenza di cause o motivi che possano configurare un pregiudizio per l'Università, ancorché solo potenziale.
7. Lo Spin-off si impegna a che l'uso di denominazione e logo non leda l'immagine dell'Università, a pena dell'esercizio di tutte le azioni per la cessazione del fatto lesivo e salvo il conseguente risarcimento del danno.
8. Lo Spin-off si impegna a tenere manlevata ed indenne l'Università da qualsiasi obbligo risarcitorio derivante dall'utilizzo di denominazione e logo da parte dello Spin-off stesso, non potendo e non dovendo l'Università essere in alcun modo responsabile per eventuali danni di qualsiasi specie e natura risultanti da un utilizzo indebito e scorretto di denominazione e logo.
9. Lo Spin-off si impegna e garantisce il divieto di concessione d'uso, cessione o sublicenza a terzi di denominazione e logo.



Art. 11 - Proprietà intellettuale

1. I diritti di proprietà intellettuale, titolati o non titolati, appartenenti all'Università potranno essere messi a disposizione degli Spin-off sulla base di appositi contratti di cessione o di licenza formulati a fronte di una specifica proposta economica.
2. I diritti di proprietà intellettuale, titolati o non titolati, sui risultati della ricerca conseguiti dallo Spin-off successivamente alla sua costituzione appartengono allo Spin-off medesimo, che ne garantisce l'uso gratuito in favore dell'Ateneo per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, con divieto di sub-licenza a terzi.
3. La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora i risultati della ricerca:
 - a) siano stati in parte generati in epoca anteriore alla costituzione dello Spin-off;
 - b) siano stati conseguiti presso le strutture dell'Università, ancorché dopo la costituzione dello Spin-off e sia pure nel periodo di permanenza della società all'interno delle strutture universitarie, così come definita al precedente art. 8 del presente Regolamento;
 - c) siano stati conseguiti nell'ambito di collaborazioni formalizzate per iscritto con strutture dell'Università.

Nelle ipotesi di cui sopra, fatta salva la disciplina prevista del D. Lgs. n. 30 del 10.2.2005 e successive modifiche in materia di titolarità dei diritti sulle invenzioni industriali, la proprietà intellettuale generata sarà soggetta a contitolarità tra Università e Spin-off nella misura da determinarsi sulla base di appositi accordi che prevedano la disciplina delle attività di brevettazione e/o la valorizzazione dell'apporto universitario. In questo caso rimane fatta salva la possibilità per l'Università di utilizzare tali risultati per le proprie attività istituzionali di ricerca e/o di didattica.

Il regime di co-titolarità di cui alla lett. b) del presente comma 3 troverà applicazione anche con riferimento alla proprietà intellettuale generata dallo Spin-off nel corso dell'anno successivo al termine della permanenza della società all'interno delle strutture universitarie, così come definita al precedente art. 9 del presente Regolamento.

4. Il Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo può decidere di concedere allo Spin-off diritti di prelazione o di opzione sulla proprietà intellettuale generata presso l'Università a fronte di una specifica proposta economica.
5. In deroga a quanto previsto dai Regolamenti d'Ateneo in materia di proprietà intellettuale, in caso di trasferimento di diritti dell'Università ai sensi del comma 1, il socio dello Spin-off che risulti inventore/autore della proprietà intellettuale trasferita non accede alle ripartizioni operate dall'Università sui proventi di detto trasferimento. La quota non versata sarà destinata al potenziamento delle attività di brevettazione dell'Università.

Art. 12 - Regime speciale

1. L'Università riconosce il valore e le opportunità che scaturiscono dalla collaborazione con realtà economiche, imprenditoriali e istituzionali esterne, anche in ambito internazionale.
2. A tal fine e con lo specifico obiettivo di consentire la partecipazione di operatori economici e industriali che assumano il ruolo di investitori di rischio, l'Università può autorizzare:
 - a) la costituzione di società con sedi all'estero;
 - b) la ridefinizione dei rapporti e delle disposizioni di garanzia precedentemente stabilite a favore dell'Università;



- c) l'introduzione di una speciale disciplina dei canali di trasferimento tecnologico tra Università e Spin-off.

Art. 13 - Monitoraggio

1. La Commissione, per il tramite della DIVCO, conduce un monitoraggio costante dell'attività degli Spin-off, finalizzata alla valutazione dei seguenti aspetti:
 - a) coerenza del progetto imprenditoriale con quanto approvato in sede di delibera;
 - b) evoluzione e crescita della società, eventuali modifiche avvenute nel capitale sociale e nella compagine dei soci;
 - c) ruolo del Personale universitario impegnato nelle attività;
 - d) rapporti con l'Università sia in termini di valorizzazione della ricerca e delle competenze maturate in Ateneo sia in termini di servizi fruiti e collaborazioni sviluppate.
2. A tal fine, lo Spin-off si impegna a fornire alla DIVCO o all'ente da questa designato:
 - a) la relazione sulla gestione di previsione dell'anno successivo, entro il mese di novembre di ogni anno; e
 - b) l'ultimo bilancio depositato unitamente ad una visura camerale aggiornata, entro il mese di giugno dell'anno successivo.
3. Fermo restando quanto sopra, lo Spin-off si impegna, inoltre, a fornire, entro 30 giorni dalla richiesta pervenutagli in tal senso dall'Università o dall'ente da questa designato, le informazioni e i documenti richiesti da questi ultimi.
4. In caso di mancato rispetto dei termini di cui ai commi precedenti del presente articolo, l'Università potrà prendere in considerazione di deliberare la revoca del sostegno allo Spin-off.
5. L'eventuale revoca del sostegno allo Spin-off da parte dell'Università degli Studi di Milano è disposta, a seguito di istruttoria della Commissione Brevetti e Spin-off, dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, a maggioranza dei componenti e previo parere del Senato Accademico.

Art. 14 - Norme finali e transitorie

1. Il presente Regolamento è emanato con Decreto del Rettore ed entra in vigore decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione sul sito web dell'Università.
2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano agli Spin-off approvati successivamente alla sua entrata in vigore.
3. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento cessano di avere efficacia le disposizioni con esse incompatibili.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle leggi vigenti in materia.